



# CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

## (Provincia di Brindisi)

---

### ORDINANZA SINDACALE

**Ordinanza N.**  
**Data**

**16**  
**30/12/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA CAPODANNO IN PIAZZA**

#### IL SINDACO

**Vista** la nota prot. 32448 del 02.12.2024 relativa a *Comunicazione evento di pubblico spettacolo* per attività di manifestazione temporanea denominata “**Capodanno in Piazza**” da svolgersi in data 31 dicembre 2024 dalle ore 23:00 in Piazza Leonardo Leo

**Viste** la *Relazione tecnica sostitutiva* e il *Piano di gestione delle emergenze e dell'evacuazione* redatti dal tecnico incaricato il cui contenuto qui si intenda interamente richiamato e condiviso;

**Considerato** che il citato Piano di sicurezza ed altresì l'Autorizzazione prescrivono che l'intera area della manifestazione dovrà rimanere sgombra da qualsiasi ostacolo, rifiuto o materiale combustibile;

**Considerato** che il Piano citato contempla – come da planimetria allegata – Spazi di sicurezza, varchi di uscita ed Aree di sosta per accostamento mezzi di soccorso;

#### **Considerato che**

– il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative”;

- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

#### **Rilevato:**

– che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli

acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;

**Visto** che il Piano di Sicurezza dell'evento redatto alla luce della vigente normativa in materia di *safety* e *security*, contempla tra le prescrizioni che tutta l'area interessata dall'evento - piazza Leo, Piazza Carducci - sia tenuta libera da tavolini e sedie per la somministrazione consentendo esclusivamente la somministrazione "al banco";

**Rilevato altresì l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:**

- a limitare la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro e latta;
  - a limitare nell'area interessata da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
  - a prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e/o privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
- Ritenuto**, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana;

**Rilevato** che l'improprio utilizzo di petardi e botti genera ineluttabilmente, una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica delle persone, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico al patrimonio pubblico e privato;

**Ritenuto** pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana nonché dall'articolo 1 del T.U.LL.P.S.;

**Visto** l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

**Visti** gli art. 650 e 703 del C.P.;

**Vista** la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**Visto** l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**Richiamata:**

- la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”;

- la Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- la direttiva del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto “D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (...). Limitazioni alla vendita – Direttive”;

**Visto** l’art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

**Visto** l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Viste:

- la Circolare del Capo della Polizia, n° 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n° 11464 del 19.06.2017;
- la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, n°11001/1/110(10) del 18.07.2018;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- l’ Ordinanza n. 255 del Presidente della Giunta della Regione Puglia e linee guida allegate;
- le Linee guida “Cinema e Spettacoli dal vivo” della Regione Puglia in attuazione del D.L. n. 52/2021

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2024 fino alle 06,00 del 01 gennaio 2025, entro il raggio di 1 km dall’area interessata dall’evento

- è vietata la vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande.

Inoltre dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2024 fino alle 06,00 del 01 gennaio 2025

- è vietato occupare aree in piazza Leo e Piazza Carducci con qualunque manufatto, in particolare le aree antistanti le attività commerciali;
- sono vietati, nell’area interessata dall’evento, l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca ai sensi di legge.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

## **DISPONE**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

- Il provvedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione dello stesso all'Albo Pretorio comunale telematico nonché l'esposizione in loco di apposita segnaletica di cui al D.Lgs.285/92 e D.P.R. n° 495/92;
- L'inosservanza di quanto prescritto nella presente Ordinanza Sindacale sarà punita ai sensi dell'art. 650 codice penale *Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*

### **DEMANDA**

- Alle forze di Polizia presenti sul territorio di curare l'osservanza della presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

#### **Avverte che:**

- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

**Sindaco**

ERRICO SILVANA / InfoCamere S.C.p.A.